



# **CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA**

**Provincia di Barletta-Andria-Trani**

## **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 56 del 19 agosto 2013

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dagli articoli da 101 a 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
3. Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella Casa Comunale, presso la sede dell'Ufficio Matrimoni, all'interno dell'orario di servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.
4. La celebrazione potrà aver luogo altresì, a richiesta degli interessati, presso una delle seguenti sedi, di proprietà comunale, all'uopo individuate da questa Amministrazione Comunale:
  - Sala Consiliare del Comune sita in Piazza Martiri 23 maggio;
  - Sala degli specchi ubicata nel Palazzo Casieri sito in via Varrone;

## **Art. 2 – Ufficio e ufficiale dello stato civile. Delega di funzioni**

1. l'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n.127, statuisce quanto segue:
  - Ogni comune ha un ufficio dello stato civile;
  - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile;
  - Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
2. l'art. 2 del predetto D.P.R. n. 396/2000, statuisce, altresì, quanto segue:
  - Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile;
  - La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata;

- La delega di cui al comma 2 può riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciare per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta;
  - La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento;
  - Il sindaco può revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto;
  - Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al Prefetto;
3. l'art. 4 comma 3 dello stesso D.P.R.n.396/2000 stabilisce, inoltre, che:
- Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune può essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.

### **Art. 3 – Matrimonio richiesto da altro ufficiale**

1. La celebrazione richiesta da altro ufficiale dello stato civile non rientra nella previsione di cui all'articolo 1.
2. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro comune, non rientrano i diversi orari in cui altri comuni consentano la celebrazione dei matrimoni.

### **Art. 4 – Luogo della celebrazione del matrimonio e verbalizzazione delle pubblicazioni di matrimonio**

I matrimoni vengono celebrati pubblicamente nella “Casa Comunale”.

La Casa Comunale ai fini di cui all'art. 106 del codice civile per la celebrazione dei matrimoni è rappresentata dagli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni:

1. I locali, di norma, individuati sono:
  - a. L'Ufficio di Stato Civile, Sede Municipale - Piazza Martiri 23 Maggio;
  - b. Sala Consiliare, Sede Municipale – Piazza Martiri 23 Maggio;
  - c. Sala degli Specchi – Palazzo Casieri- ,Via Varrone;

2. I locali, di norma, individuati per la verbalizzazione delle pubblicazioni di matrimonio sono:
  - a. L'Ufficio di Stato Civile Piazza Martiri 23 Maggio;
  - b. Gabinetto del Sindaco, Piazza martiri 23 Maggio utilizzabile solo fuori dell'orario di servizio;

### **Art.5 – Calendario e orari**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la verbalizzazione delle pubblicazioni di matrimonio avvengono in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di ricevimento al pubblico dell'ufficio di stato civile:
  - Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
  - Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
2. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati (Modello allegato), previo pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'utilizzo dei locali individuati, nei giorni e negli orari stabiliti nell'allegata scheda "A".
3. Le celebrazioni dei matrimoni e le pubblicazioni non potranno avvenire nelle seguenti festività: 1° gennaio; 6 gennaio; la domenica di Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 1 Agosto (festa patronale); 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre.

Per i giorni 24 e 31 dicembre le celebrazioni e le pubblicazioni potranno essere effettuate solo nelle ore antimeridiane entro e non oltre le ore 11.00.

### **Art. 6 - Rimborso forfettario spese**

1. Per la celebrazione dei matrimoni presso uno dei luoghi e/o negli orari, a pagamento, è dovuto il versamento di una somma di danaro di cui all'allegata scheda "A", **con la precisazione che l'utilizzo della Sala degli Specchi di Palazzo Casieri è da considerarsi esclusivamente a pagamento.**

La somma di danaro da pagare è da considerarsi a titolo di rimborso spese forfettario per la celebrazione del matrimonio (a titolo meramente indicativo: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.).

2. Per la verbalizzazione delle pubblicazioni di matrimonio presso uno dei luoghi e/o negli orari a pagamento, è dovuto il pagamento di una somma di danaro, indicata nell'allegato scheda "A".

La somma di danaro da pagare è da considerarsi a titolo di rimborso spese forfettario per la verbalizzazione delle pubblicazioni di matrimonio (a titolo meramente indicativo: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.).

3. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato Civile Servizi Matrimoni;
4. La visita delle sedi destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
5. L'Ufficio di Stato Civile – Servizio matrimoni darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali interessati, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

#### **Art.7 – Allestimento dei locali destinati alla Celebrazione del Matrimonio**

1. Il locale prescelto viene messo a disposizione dei nubendi un'ora prima dell'inizio della cerimonia, per allestirlo con arredi ed addobbi floreali, a propria cura e spese, che al termine della cerimonia, dovranno, sempre a cura e spese dei richiedenti, essere integralmente rimossi.
2. L'allestimento del locale, comunque e in ogni caso, deve essere operato, nel rispetto del contesto architettonico della struttura.
3. E' consentito durante la cerimonia ed esclusivamente all'interno della "Sala", a cura e spese dei richiedenti, l'accompagnamento musicale.
4. Il locale deve essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso per la celebrazione del matrimonio, non oltre un'ora dalla conclusione della cerimonia e, comunque, in tempo utile per consentire le operazioni di allestimento per l'eventuale seconda cerimonia che dovesse tenersi nello stesso luogo e giorno.

#### **Art. 8 – Organizzazione e Gestione del servizio**

1. La celebrazione dei matrimoni richiesti dalle parti in orari e luoghi diversi da quelli di cui all'art. 1 e nella Sala degli Specchi di Palazzo Casieri è subordinata al versamento della somma di danaro indicata nell'allegata scheda "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
3. La richiesta, redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio, relativa all'uso delle sale di cui all'allegato "A" del presente regolamento, deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile di questo Comune da parte di entrambi gli sposi.

4. L'Ufficio di Stato Civile, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
5. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettuata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della somma dovuta all'Ufficio di Stato Civile.
6. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino postale intestato alla stessa Tesoreria con l'indicazione della causale: "*prenotazione sala per matrimonio civile / pubblicazione matrimonio*".
7. Il mancato pagamento entro il termine di sette giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
8. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile che si adopererà affinché i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati.
9. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale, o parziale, delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

#### **Art. 9 – Aggiornamento dell'ammontare del rimborso forfettario**

1. Le somme indicate nell'allegata scheda "A" saranno aggiornate annualmente assumendo come parametro, le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, indice generale, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, per ciascun anno, con riferimento al mese di agosto precedente.

#### **Art. 10 – Danni – Responsabilità – Divieti**

1. Nel caso si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura concessa per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare dei danni, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto che ha sottoscritto la domanda di cui al precedente art. 5, comma 1.
2. Non è consentito spargere riso, confetti, fiori, volantini nonché esporre qualsiasi tipo di manifesti, striscioni o festoni nell'area di cui trattasi prima, durante o dopo la celebrazione del matrimonio.

3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta, fatta salva la maggiore quantificazione del danno, l'acquisizione di una penale di €. 150,00, che i nubendi dovranno versare a titolo di cauzione al momento della richiesta della celebrazione del matrimonio Civile .
4. Il personale addetto alla redazione dell'atto di matrimonio deve attestare il corretto utilizzo del locale concesso per la cerimonia oppure contestare eventuali danni, inadempienze, ritardi e comunicarli al Dirigente del 1° Settore, per l'applicazione della penale.

#### **Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. In via di prima applicazione del presente Regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.